

torio, perchè gli istituti ricchissimi, come i grandi ospedali delle principali città, hanno mezzi tali da poter sicuramente sopportarla; gli istituti posti in condizioni meno favorevoli, avranno a pagare una somma così tenue, da non produrre uno sbilancio nelle loro entrate. La Camera ha voluto sanzionare il principio, e col mantenere la tassa sui corpi morali ha voluto provare che non si voleva colpire il possesso stesso, ma bensì il modo di possedere. Io prego quindi la Camera a voler mantenere le disposizioni dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Valerio. (*Vedi sopra*)

(Non è approvata.)

Ora viene l'articolo 15.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione propone quest'articolo nei seguenti termini:

« Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi dell' ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei e primo marzo mille ottocento cinquanta, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di casa che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o le porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. »

Il deputato Mantelli propone la seguente aggiunta :

« E quelle che servono per l'amministrazione comunale e per gli uffizi da questa dipendenti, come pure quelle che dai comuni fossero destinate per l'istruzione o per essere di pubblica beneficenza. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. A tenore della dichiarazione che ho fatta quando si discuteva l'articolo 4, io accetto quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, unitamente all'aggiunta proposta dal signor Mantelli.

DEMARCHI. Mi pare che con quest'aggiunta si farebbe duplicazione, dacchè già nel primo paragrafo di questo articolo si esimono le case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

PRESIDENTE. Non ci può essere duplicazione, dacchè nel primo paragrafo si parla delle proprietà dei pii stabilimenti, ed in quest'aggiunta si parla di beni dei comuni destinati a tale effetto.

Pongo dunque ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta del deputato Mantelli.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 16 proposto dal Governo e mantenuto dalla Commissione nella seguente forma:

« La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno. »

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso di questo progetto di legge, il quale rimane così concepito: (*Vedi vol. Documenti, pag. 390.*)

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	123
Maggioranza	62
Voti favorevoli	96
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI LIRE 15 MILA AL MINISTRO DELLA GUERRA PER LA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE DA MINA SECONDO IL METODO CHAMPY.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per un credito di lire 15 mila al ministro di guerra per l'applicazione del metodo Champy alla fabbricazione della polvere da mina. (*Vedi vol. Documenti, pag. 908.*)

Esso consta di un solo articolo proposto dal Governo e mantenuto dalla Commissione nella forma seguente :

« È aperto al ministro della guerra un credito di lire 15 mila qual supplimento al bilancio 1851 dell'azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, categoria numero 47, per far fronte alle spese necessarie per la introduzione del metodo Champy nella fabbricazione della polvere da mina. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

Il deputato Del Carretto ha depresso sul tavolo della Presidenza un emendamento che porta modificazione alla redazione del Ministero, così concepito:

« È autorizzata la maggior spesa di lire 15 mila in aumento alla categoria n° 47: Polveriera e raffineria nitri, del bilancio per l'esercizio 1851 dell'azienda generale dell'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari per l'introduzione del metodo Champy nella fabbricazione della polvere da mina. »

QUAGLIA, relatore. Siccome nella nuova redazione proposta dal deputato Del Carretto non si cambia essenzialmente la proposta ministeriale, io credo per parte mia che la Commissione non ha difficoltà di acconsentirvi. (*Bene! bene!*)

PRESIDENTE. Domando se questa nuova redazione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Prima di procedere allo scrutinio segreto, do comunicazione dell'ordine del giorno per domani.

In seguito all'istanza fatta dal Ministero, e all'assenso della Camera, s'intenderà differita la discussione del bilancio della guerra fino a lunedì, ed in surrogazione si pongono per domani all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge del deputato Brofferio per modificazioni all'articolo 189 del Codice di procedura criminale, e relazione di petizioni.

Dopodimani vi sarà il bilancio attivo di cui fu distribuita quest'oggi la relazione.

Molte voci. Domani a che ora è la seduta?

PRESIDENTE. Siccome credo che è impossibile ottenere che i deputati si trovino alla Camera al mezzogiorno, domani la seduta resterà fissata all'ora consueta: ad un'ora precisa si farà l'appello nominale. (*Bene! bene!*)

Ora si procede alla votazione per scrutinio segreto sulla legge per un credito di lire 15 mila al ministro della guerra relativo alla fabbricazione della polvere da mina.